

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione¹

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2²

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.³

1-bis. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

- a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
- c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.⁴

2.⁵

3.⁶

Art. 4⁷ (Bilancio di previsione)

1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilità se la presentazione è successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 5⁸

Art. 6⁹ (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹ Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

Art. 7¹⁰

Art. 8¹¹

Art. 8-bis¹² (Documento di economia e finanza regionale)

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua, in particolare, con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione, gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno.

3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale una nota di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.

Art. 9¹³ (Legge di stabilità regionale e legge collegata)

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegata.¹⁴

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, disposizioni per introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della normativa regionale, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.¹⁵

Art. 10¹⁶

Art. 11¹⁷

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹² Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹³ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁴ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27 e, successivamente, modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

Art. 11-bis¹⁸ (Anticipazioni di cassa)

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Regione.¹⁹

2.²⁰

3.²¹

4.²²

Art. 12²³ (Garanzie prestate dalla Regione)

1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia.²⁴

2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie, ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento.²⁵

2-bis. Sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.²⁶

CAPO II VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 13²⁷ (Variazioni di bilancio)

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale può:

- a) apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
- c) effettuare modifiche agli elenchi di cui all'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permutate di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFR.

¹⁸ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

¹⁹ Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

²⁰ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

²¹ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

²² Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

²³ Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

²⁴ Comma modificato dall'art. 6, comma 3, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

²⁵ Comma modificato dall'art. 6, comma 4, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

²⁷ Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

3. Il dirigente competente in materia finanziaria può:
- a) effettuare le variazioni di cui all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.
4. I dirigenti sono autorizzati ad effettuare con proprio provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.
5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.
6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.

Art. 13-bis²⁸ (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze.²⁹

2.³⁰

Art. 13-ter³¹ (Assestamento del bilancio)

1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 9.

2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e nell'attività dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico – finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, oppure, ove precedente, alla legge di variazione di bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l'eventuale disegno di legge collegato. Resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall'articolo 9 nella legge di assestamento o nella legge di variazione di bilancio.³²

Art. 13-quater³³ (Utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

1. In applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol include tra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

²⁸ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

²⁹ Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁰ Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³¹ Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³² Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

³³ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

CAPO III ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO

Art. 14³⁴

Art. 15³⁵

CAPO IV BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 16³⁶ (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del Consiglio regionale, ivi compresi anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, quantificati in base ad una pianificazione pluriennale del relativo fabbisogno, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.³⁷

CAPO V GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 17³⁸

Art. 18³⁹

Art. 19⁴⁰

Art. 20⁴¹

Art. 21⁴²

Art. 22⁴³ (Conti giudiziali)

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro 30 giorni dall'approvazione

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁶ Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁷ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 febbraio 2017, n. 1.

³⁸ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁹ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴¹ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴³ Articolo dapprima sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25, e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato alle strutture regionali competenti. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.⁴⁴

4. Per l'attività svolta dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente articolo non compete alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito con la deliberazione di nomina.

Art. 23⁴⁵

Art. 24 (Norme per la riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.

3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 24-bis⁴⁶ (Rateizzazione di crediti)

1. Su richiesta del debitore, se ricorrono circostanze motivate, può essere autorizzata la rateizzazione di crediti spettanti alla Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. La rateizzazione è concessa per un massimo di settantadue mesi, con addebito di interessi sulla base di un tasso annuo nella misura stabilita dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 al momento della richiesta del debitore.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il credito non può più essere rateizzato.

Art. 25 (Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità)

1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria di importo non superiore a euro 10,00.⁴⁷

Art. 26⁴⁸

⁴⁴ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

⁴⁷ Comma modificato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴⁸ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

CAPO VI GESTIONE DELLA SPESA

Art. 27⁴⁹

Art. 28⁵⁰ (Impegni di spesa)

1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.

1-bis. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, come richiamate dal rinvio operato dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno è registrato nelle scritture contabili con le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, senza la necessità di acquisire il visto.⁵¹

2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.

Art. 29 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1.⁵²

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.⁵³

3. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.⁵⁴

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente per il controllo contabile l'emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa, tranne i casi in cui, in base a regolamento, venga attestata la regolarità contabile della stessa da parte del soggetto competente all'adozione dell'atto.⁵⁵

5.⁵⁶

6.⁵⁷

⁴⁹ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁰ Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵¹ Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

⁵² Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵³ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁴ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

⁵⁶ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁷ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.⁵⁸

Art. 30 (Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere, secondo le modalità riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

- a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;
- b) accredito in conto corrente bancario del creditore;
- c) accredito in conto corrente postale del creditore;
- d) accredito su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;
- e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;
- f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario;
- g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.⁵⁹

2.⁶⁰

3.⁶¹

Art. 31⁶²

Art. 32⁶³

Art. 33 (Fondo di cassa e di economato)

1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'economista regionale.

2. Con regolamento sono determinate le spese che con il fondo possono effettuarsi e le modalità di esecuzione.⁶⁴

CAPO VII CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 34⁶⁵ (Verifiche di regolarità contabile)

1. L'Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.⁶⁶

2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell'entrata, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta

⁵⁸ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁹ Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶⁰ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶¹ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶³ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶⁴ Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.Reg. 15 febbraio 2011, n. 1/L.

⁶⁵ Rubrica dapprima modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e successivamente dall'art. 6, comma 6, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

⁶⁶ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.⁶⁷

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.⁶⁸

3-bis. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese concernenti il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente competente in materia costituisce riscontro delle verifiche di cui al comma 3.⁶⁹

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all'Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all'Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto e della relativa documentazione registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Entro il medesimo termine l'Ufficio competente per il controllo contabile invia all'organo emittente l'atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.⁷⁰

8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all'atto sottoposto al controllo.⁷¹

8-bis. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie.⁷²

8-ter. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.⁷³

9. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

9-bis. Le attestazioni di regolarità contabile di cui al presente articolo sono firmate dal direttore dell'Ufficio competente per il controllo contabile o da funzionari dell'Ufficio a ciò delegati dal direttore.⁷⁴

⁶⁷ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶⁸ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶⁹ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11.

⁷⁰ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera e), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷¹ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera f), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷² Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷³ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷⁴ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

10. Qualora l'Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio competente.

CAPO VII-BIS⁷⁵ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34-bis⁷⁶ (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato "Collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'articolo 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Il Presidente è eletto dal Collegio in occasione della prima riunione a maggioranza assoluta e in forma palese. Qualora nessuno dei componenti risultasse eletto alla prima votazione, l'incarico si intende conferito al componente con maggior anzianità di iscrizione nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 4. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 34-quater e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.⁷⁷

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi.

4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;
- b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
- d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;⁷⁸
- b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti;
- c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria;⁷⁹

⁷⁵ Il Capo VII-BIS è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

⁷⁶ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

⁷⁷ Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

⁷⁸ Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

⁷⁹ Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

- d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12;
- f-bis) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione⁸⁰.

6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Regione non è compatibile con l'incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla Regione in via ordinaria.⁸¹

7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino al termine stabilito per l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente il terzo rendiconto generale della Regione successivo a questa ultima data e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.⁸²

8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Art. 34-ter⁸³ (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) effettua verifiche periodiche di cassa;
- d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;
- e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;
- f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale.

⁸⁰ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. c), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

⁸¹ Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

⁸² Comma modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2025 viene prorogato nelle sue funzioni fino al termine stabilito per l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente il rendiconto generale 2025 (Cfr. art. 10, comma 2, l.r. 5/2025).

⁸³ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 34-*quater*⁸⁴ (Disposizioni attuative)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;
- b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) i criteri per l'attribuzione dell'incarico nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco, tenuto conto dell'ordine di priorità derivante dal sorteggio effettuato in occasione dell'ultimo aggiornamento dello stesso, nonché di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 34-*bis*, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità; il sorteggio non viene effettuato qualora la Giunta eserciti la facoltà di cui al comma 7 dell'articolo 34-*bis*;⁸⁵
- e) le modalità di subentro dei membri supplenti;
- f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
- g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, che può riunirsi anche in modalità a distanza e in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi⁸⁶.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'articolo 34-*ter* può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

2-*bis*. Qualora il Consiglio regionale non nomini un proprio organo di revisione ed il Collegio svolga le funzioni di cui all'articolo 34-*ter* anche per il Consiglio, nelle quali si intendono ricompresi anche i visti di conformità per l'utilizzo di crediti fiscali, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con la deliberazione di nomina.⁸⁷

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA E CONTABILI MEDIANTE UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Art. 35 (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.

⁸⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

⁸⁵ Lettera sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. d), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

⁸⁶ Lettera modificata dall'art. 9, comma 1, lett. e), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

⁸⁷ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

2. I visti di controllo, comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.

3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

3-bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Regione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del punto 11 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, può essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari, da evidenze e flussi informatici.⁸⁸

CAPO IX RENDICONTO GENERALE

Art. 36⁸⁹

Art. 37⁹⁰

Art. 38 (Procedure relative al rendiconto generale)

1.⁹¹

2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

CAPO X DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39⁹² (Indebitamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 con riferimento alla disciplina sull'indebitamento trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.

Art. 39-bis⁹³ (Servizio di Tesoreria della Regione)

1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato dalla Regione ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", ovvero a più banche tra loro associate.⁹⁴

2. Il soggetto affidatario del servizio deve essere dotato di idonee strutture tecnico-organizzative e deve garantire la propria presenza operativa, anche indirettamente, su tutto il territorio regionale in misura adeguata al servizio da svolgere.

3.⁹⁵

⁸⁸ Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁸⁹ Articolo dapprima sostituito dall'art. 20, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

⁹⁰ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹¹ Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹² Articolo dapprima sostituito dall'art. 21, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

⁹³ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 7 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

⁹⁴ Comma modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

4.⁹⁶

5.⁹⁷

6.⁹⁸

Art. 39-ter⁹⁹

Art. 39-quater¹⁰⁰ (Regolamento di contabilità)

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilità, che disciplina i compiti e le attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.

Art. 39-quinquies¹⁰¹ (Consolidamento dei bilanci)

1. Il rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al rendiconto. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.¹⁰²

2. Il bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione.¹⁰³

3. Per le finalità previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le società sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.

**CAPO XI
NORME FINALI**

Art. 40 (Entrata in vigore)

1. Le norme recate dal Capo I, concernente il bilancio annuale e pluriennale di previsione, si applicano dall'esercizio finanziario 2010.

Art. 41 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 sono abrogati.

⁹⁵ Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹⁶ Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹⁷ Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹⁸ Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹⁹ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁰⁰ Articolo inserito dall'art. 23, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁰¹ Articolo inserito dall'art. 24, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁰² Comma modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

¹⁰³ Comma sostituito dall'art. 4, comma 2, della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.